



COMUNE DI BADIA POLESINE

Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 36/2023**

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 7 - Disciplina delle varianti
- Art. 8 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 9 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 11 - Principi in materia di valutazione -
- Art. 12 - Attività articolate e singole - modalità di riparto dell'incentivo spettante per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e di collaborazione al RUP
- Art. 13 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 14 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 17 - Disposizioni finali

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Sono comprese le procedure di affidamento di concessioni (partenariato pubblico privato/project finance). All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posta a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) per una quota dell'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3;
 - b) per una quota del 20%, alle finalità di cui al successivo art. 6, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento;
6. Con riferimento alle forme di concessione/partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'**allegato I.10** al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023, fino alla sua abrogazione e segnatamente:

- Responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP (Responsabile Unico di Progetto), con particolare riferimento ai Responsabili di Procedimento (o di fase);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (la cui redazione, ai sensi dell'art 2, comma 5 del codice, è necessaria per gli interventi il cui importo per lavori è pari o superiore alla soglia di cui all'art 14 del codice);
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore dei lavori, direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - certificato di regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (Responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "**gruppo di lavoro**" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi capitoli II e III.
8. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile competente che conferisce l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Detta circostanza dovrà essere attestata dal dipendente con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; le dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di verifica a campione.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, il limite indicato al precedente comma è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma 1 incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Disciplina dell'incentivo e casi di esclusioni

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori per i quali non necessiti la redazione di un progetto ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - c) i servizi di importo pari o inferiore ad € 100.000,00;
 - d) le forniture di importo pari o inferiore ad € 500.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - f) i lavori in amministrazione diretta.
2. La documentazione minima da allegare all'atto di approvazione del progetto è individuata come di seguito: relazione generale, cronoprogramma, schema di contratto, capitolato speciale di appalto e ogni altro documento necessario tra quelli indicati dall'allegato I.7 del codice dei contratti, compatibile con l'intervento da attuare.
3. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai servizi solo nel caso in cui sia nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP ove si presentino di particolare e motivata complessità ai sensi dell'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici.

4. Sono inoltre individuati di particolare importanza e complessità indipendentemente dall'importo ai sensi del comma 2 del citato art. 32 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, i seguenti servizi:
- Servizio di "Manutenzione programmata degli impianti elettrici, antintrusione, delle attrezzature antincendio, delle porte rei e dei maniglioni antipanico installati presso gli immobili comunali;
 - Servizio energia impianti termici, gestione impianti e fornitura gas metano degli edifici del Comune.
5. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative alle forniture solo nel caso di affidamenti di importo superiore ad € 500.000,00 per i quali ai sensi dell'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14 il Codice prevede la nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che

autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 8

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a **lavori** sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali definite nella tabella seguente in relazione alle specifiche attività da svolgere:

LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. %
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	2	Redazione Programma Triennale e Annuale Lavori Pubblici	2
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO	10	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
		Redazione del progetto esecutivo	5
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA SUA VALIDAZIONE	8	Attività di verifica progetto	2
		Validazione del progetto	6
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA / AFFIDAMENTI	5	Predisposizione dei documenti di gara / affidamenti	5
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	20	Direttore dei Lavori 10% Dir. operativo/lsp. di cantiere 4%	14
		Coordinatore sicurezza fase esecutiva	1
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	45	RUP	45
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RUP	10	Attività di assistenza al RUP	10
Totali	100		100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività come individuato nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti che caratterizzano le attività suddette.

È ammessa l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 9

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
fino a euro 100.000,00	2%
da euro 100.001,00 fino a euro 200.000,00	1,80%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,00	1,60%
da euro 400.001,00 fino a euro 800.000,00	1,40%
oltre 800.001,00	1%

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali definite nella tabella seguente in relazione alle specifiche attività da svolgere:

SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. %
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	2	Redazione Programma Triennale Servizi e Forniture	2
PROGETTAZIONE SERVIZIO/FORNITURA	10	Redazione del progetto – Relazione descrittiva	10
PROCEDURA DI GARA / AFFIDAMENTO	8	Predisposizione e controllo delle procedure di gara / affidamento o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	8
ESECUZIONE SERVIZIO/FORNITURA	25	Direttore dell'esecuzione 15% Direttore operativo/Ispettore di cantiere 5%	20
		Certificato di regolare esecuzione / Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	45	RUP	45
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RUP	10	Attività di assistenza al RUP	10
Totali	100		100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività come individuato nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti che caratterizzano le attività suddette.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 11

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile del servizio tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo è supportata da idonei elementi valutativi.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile del servizio al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 12

Attività articolate e singole – modalità di riparto dell'incentivo spettante per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e di collaborazione al RUP

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Responsabile del servizio competente attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 13

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 14

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire

agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 15

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione e incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 16

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del servizio, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.
2. I compensi, dunque, non possono essere erogati in via anticipata, tuttavia è possibile l'erogazione parziale, proporzionata in base agli stati di avanzamento dei lavori/servizi ovvero per le singole annualità, attestando la regolarità delle prestazioni e l'assenza di ritardi sul cronoprogramma.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.